



CONFINDUSTRIA BRINDISI

Il Presidente

Preg.mo

GOVERNATORE

REGIONE PUGLIA

Dott. Michele Emiliano

Lungomare Nazario Sauro, 33

70121 BARI

Oggetto: Tributi richiesti dal Consorzio di Bonifica dell'Arneo in violazione della normativa comune e speciale di riferimento [profili di illegittimità della pretesa avanzata nei confronti degli iscritti a Confindustria Brindisi e motivi di censura della condotta dell'Ente, alla luce degli artt. 21,24,28,97 e 113 Cost.; legge 241/90; Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.; legge n. 212/2000; art. 328 c.p.]; indifferibilità di soluzioni radicali del problema concernente l'illegittimità del prelievo.

malgrado l'istanza/diffida presentata nel corso dell'Estate 2015 dalle nostre aziende associate, il Consorzio di Bonifica dell'Arneo ha emesso recentemente – per la seconda volta – una sfilza di Avvisi di pagamento del tributo 0630, affidando alla SO.G.E.T. SpA la notifica degli “inviti” a versare le somme che si asseriscono dovute per la bonifica con riferimento alla titolarità di diritti reali sugli immobili che ricadono nel comprensorio.

In occasione della prima ondata di avvisi, abbiamo rilevato immediatamente che la pretesa avanzata dal Consorzio è illegittima e infondata per assoluta carenza dei presupposti impositivi.

La disciplina comune e speciale vigente in materia di bonifica integrale stabilisce, infatti, che i proprietari di terreni e fabbricati siti all'interno del perimetro di contribuenza assumono l'obbligo di concorrere nella spesa necessaria ai fini dell'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica solo quando ricevono “un beneficio diretto e specifico dall'attività...” dell'Ente.



CONFINDUSTRIA BRINDISI

Nessun obbligo contributivo può essere riconosciuto, invece, a carico dei proprietari privati se il Consorzio – anziché agire nell'interesse dei soci – assolve al proprio compito per finalità “di interesse generale” [come, ad esempio, “la difesa idraulica del territorio, la gestione delle risorse idriche o la tutela ambientale...”], operando nell'ambito di una “relazione che ha i caratteri tipici della strumentalità” rispetto all'espletamento delle funzioni attribuite agli enti pubblici territoriali.

Abbiamo, peraltro, osservato a suo tempo che i presupposti dell'imposizione contributiva restano immutati nel caso di “opere e attività aggiunte dalla legislazione regionale sui Consorzi...”, occorrendo sempre che i destinatari del prelievo traggano un vantaggio particolare delle opere e siano “direttamente beneficiati” dagli interventi eseguiti “a profitto dell'intera collettività”.

Agli iscritti che ci richiedevano insistentemente lumi al riguardo, abbiamo chiarito che – in assenza dei due requisiti essenziali che concretano il presupposto costitutivo del potere di imposizione del Consorzio [a) inclusione del bene nel perimetro consortile appositamente definito; b) esistenza di un'utilitas effettiva e “speciale”, arrecata dalle opere di bonifica al singolo immobile che viene assoggettato all'onere tributario – appunto – non perché fruisce indirettamente di una condizione favorevole al territorio nel suo complesso, ma per il fatto che gode di un “incremento di valore in rapporto causale...” con l'esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione] – si configurerebbe un'ipotesi di abuso di esercizio della potestà impositiva per acclarata illegittimità del provvedimento applicativo del contributo.

Tuttavia – stante l'estrema delicatezza della questione – abbiamo ritenuto opportuno sensibilizzare gli associati sulla necessità di adempiere – prima dell'assunzione di qualsiasi iniziativa – agli obblighi cooperativi che gravano sul destinatario di un provvedimento considerato lesivo dei propri interessi [cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., sent. n. 3 del 23/3/2011].

Tali obblighi si possono qui riassumere sostanzialmente nell'attivazione degli strumenti di tutela preventiva contemplati dall'ordinamento – quali il c.d. invito all'autotutela – e, più in generale, dei comportamenti volti “ad incidere in senso favorevole sul rapporto amministrativo oggetto del provvedimento illegittimo...” e/o a non aggravare la posizione dell'autore dell'illecito.

All'atto pratico - in ossequio ai principi costituzionali dell'azione amministrativa [v. - soprattutto - quello di legalità, d'imparzialità, di buon andamento e ragionevolezza dell'agere amministrativo, del contraddittorio] – abbiamo suggerito agli iscritti di esercitare la propria facoltà d'interpello mediante richiesta di accedere al fascicolo ed acquisire una serie di informazioni rilevanti nell'ottica del controllo sull'operato del Consorzio allo scopo di “verificarne la conformità agli interessi sociali ed ai precetti costituzionali...”.



CONFINDUSTRIA BRINDISI

Gli iscritti hanno così chiesto al Consorzio - oltre all'annullamento in sede di autotutela dell'Avviso di pagamento ricevuto - di essere, comunque, messi nella condizione di acquisire - con la massima urgenza possibile, in qualsiasi modo e con qualunque mezzo - le informazioni che si traducono nella risposta ai quesiti seguenti:

- 1) quali opere e/o quali attività di bonifica sono state “eseguite nel comprensorio di pertinenza dell'immobile assoggettato a contributo consortile e... in quali epoche le opere stesse...” sono state effettuate [è dirimente, come si è visto, la discriminazione che il legislatore fa tra “opere di bonifica integrale” ex art. 1 R.D. n. 215/1933 e opere di mera tutela idraulica];
- 2) quale “beneficio diretto e specifico”, quale vantaggio effettivo ed accertato ha conseguito il proprietario del cespite dalla comprovata attività dell'ente che ne asserisce l'idoneità a determinare un aumento di valore del bene censito in rapporto causale con le predette opere di bonifica;
- 3) quali sono i criteri adottati in concreto per la determinazione della misura del contributo consortile;
- 4) come e quando è stato assolto l'“**onere pubblicitario della trascrizione**” del perimetro di contribuenza, “la cui delimitazione individua le proprietà immobiliari beneficiate”.

Nel contempo, gli iscritti a Confindustria Brindisi – nell'ottica di una prevedibile inerzia del Consorzio (mancata risposta ai quesiti formulati) e della verosimile impossibilità per lo stesso di addurre argomenti di tale consistenza e novità da stravolgere il quadro normativo e conoscitivo innanzi delineato – hanno diffidato il Consorzio stesso: a) ad accogliere la domanda proposta, tendente ad ottenere l'attivazione dell'esercizio del potere/dovere di autotutela o ad acquisire le informazioni richieste, giacché – a fronte della asserita illegittimità e infondatezza della pretesa sostenuta – l'annullamento in via di autotutela dell'Avviso di pagamento risulta un atto dovuto. Come un atto dovuto si rivela l'incombenza di fornire in subordine le informazioni chieste o di giustificare il rifiuto di provvedere nel senso invocato; b) a soprassedere dal compiere nuove attività suscettibili di portare l'Avviso di pagamento stesso a conseguenze ulteriori e pregiudizievoli sul piano tributario (agendo, al momento, il Consorzio per la riscossione – va ribadito – di un credito oggettivamente inesistente); c) ad astenersi dal notificare in futuro altri atti con identiche “motivazioni” e, quindi, dal rivendicare l'incameramento di somme non dovute, previa richiesta di prestazioni patrimoniali che esulano dalla sfera applicativa delle norme di specifico riferimento e – perciò – non vengono imposte in base alla legge.



CONFINDUSTRIA BRINDISI

Con l'espresso avvertimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 328 c.p., che - in difetto, se entro 30 giorni dalla ricezione di questa istanza non sarà posto in essere l'atto o tenuto il comportamento che il Consorzio è obbligato a garantire in conformità e nel rispetto delle disposizioni vigenti - verrà presentato un esposto alla competente Autorità giudiziaria.

Rispetto a queste iniziative precontenziose, il Consorzio ha manifestato un'"inerzia silente", astenendosi dal porre in esse l'atto (annullamento in autotutela) e i comportamenti dovuti.

Da quanto innanzi esposto - considerato anche che il Consorzio, all'originaria "inerzia silente", ha fatto seguire la notifica di una seconda ondata di Avvisi di pagamento - derivano ora le conseguenze appresso specificate.

L'Ente che non fosse in grado di "ribaltare" la situazione concernente l'(in)esistenza dei presupposti del credito contributivo vantato e continuasse ad azionare la suddetta pretesa, esimendosi dall'immediato esercizio del suo potere-dovere di autotutela nei confronti di un provvedimento applicativo del tributo consortile palesemente in contrasto con le previsioni di legge finirebbe con il:

- perpetrare un **abuso nell'esercizio della funzione pubblica impositiva**, spingendosi ad operare prelievi su base prefigurata artificialmente e imperniata su una mendace rappresentazione della realtà (in relazione ad un quadro normativo, interpretativo e applicativo di inequivocabile evidenza);
- **rivendicare** - appunto - **l'esazione di un credito inesistente, riconducibile a violazione o falsa applicazione di norme di diritto**, tenendo un comportamento illecito suscettibile di degenerare nella commissione di reati.

Rebus sic stantibus - a meno che (come osservato) il Consorzio non prospetti una chiave di lettura inconfutabile della disciplina di riferimento, allo stato impensabile, in netta antitesi con quella rappresentata - dal contesto descritto risalta una comprovata e clamorosa manifestazione di "abuso del diritto": travisamento dei fatti e della legge per configurare materia tassabile fittizia allo scopo di conseguire un vantaggio indebito, anche sotto il profilo dell'inosservanza di regole che governano lo Stato di diritto e di obblighi costituzionali che gravano sulla P. A. .

Detto in altre parole, dalla condotta riferita scaturiscono effetti rilevanti sul piano della responsabilità amministrativa e penale.

Non escludiamo, perciò, di sottoporre la questione al vaglio della magistratura per gli eventuali aspetti di relativa competenza.



CONFINDUSTRIA BRINDISI

Per tutte queste ragioni, Le chiediamo di assumere – con l’urgenza del caso – ogni più opportuna iniziativa, suscettibile di prevenire un inutile e defatigante contenzioso, oltre che di eliminare per le nostre associate ulteriori e ingiustificati pregiudizi.

Ci permettiamo, infine, di allegarLe un nostro documento riepilogativo dello stato dell’arte.

Nell’attesa di un cortese e sollecito riscontro, cogliamo l’occasione per inviarLe i più cordiali saluti.

Brindisi, 16 febbraio 2016

Giuseppe Marinò